

IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 187 del 07/08/2017

Oggetto: *Intensificazione delle attività in materia di antincendio boschivo. Divieto di accensione e lancio di fuochi di artificio e di cosiddette lanterne cinesi, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi e ogni altro artificio pirotecnico e barbecue.*

PREMESSO CHE


- La legge n. 225 del 24 febbraio 1992 all'art.15 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- La legge 267/2000 all'art.50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante norme in materia di "conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", all'art. 108, lettera C, attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispetti competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30 aprile 2015 è stato approvato il Piano di Emergenza Comunale;


PRESO ATTO

- Che con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili propicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;
- Del protrarsi di una situazione meteorologica priva di precipitazioni che favorisce lo sviluppo e la propagazione degli incendi;
- Che il territorio comunale è già stato interessato da due importanti incendi boschivi ad Aragno e a Preturo che hanno distrutto diversi ettari del nostro patrimonio naturale e che hanno minacciato anche i centri abitati;

RICHIAMATA

- L'Ordinanza Sindacale n. 152 del 20 giugno 2017 relativa alle prescrizioni in materia di incendi boschivi e di igiene urbana e ambientale;





IL SINDACO DELL'AQUILA

CONSIDERATO NECESSARIO

- Procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

RAVVISATA LA NECESSITÀ

- Di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

CONSIDERATO

- Pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;

VISTI

- La Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
- Il D.Lgs n. 139 del 8.03.2006;
- La L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
- L'Ordinanza Sindacale n. 152 del 20.06.2017;
- La nota del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. RIA/39196 del 13 giugno 2017 riportante le raccomandazioni relative alla campagna antincendio boschivo al fine di un "più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti" che individua, fra l'altro, l'attenzione che dal "15 giugno al 30 settembre 2017 è fissato il periodo di durata della Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.)".
- Le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 art. 50 e 54

ORDINA

- Il rispetto e l'esecuzione di tutto quanto già previsto nell'Ordinanza Sindacale n. 152 del 20 giugno 2017 relativa alle prescrizioni in materia di incendi boschivi e di igiene urbana e ambientali;



Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINA ALTRESI'

Con decorrenza immediata, fino a provvedimento di revoca, su tutto il territorio comunale,

1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescare di incendio nelle aree a rischio;
2. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
3. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06;
4. Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate rispettando quanto previsto nel punto 8;
5. Il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi di artificio, di cd lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
6. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto 7;
7. In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto precedente, l'uso del fuoco è consentito, secondo le indicazioni del punto 8:
 - a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso;
 - per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni;
8. Il fuoco, nei casi previsti al punto 7, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo



Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree, provvedendo allo spegnimento delle ceneri di risulta con acqua.

9. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
10. Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.
11. Di trasmettere la presente ordinanza per quanto di competenza al Prefetto dell'Aquila al Comando dei Carabinieri dell'Aquila, al Comando della Polizia Municipale, al Dirigente del Settore Risorse finanziarie e Tributi e al responsabile del sito internet istituzionale dell'Ente;

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'Aquila li, 7 agosto 2017 ore 11.25

IL SINDACO
PIERLUIGI BIONDI



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA
Tel. 0862.645702 - 0862.645703
sindaco@comune.laquila.it

